



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 3

Pag. 1 di 10

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

“ Rinnovo Convenzione tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 di Foligno e l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in vocabolo Lacrime, Trevi (PG), per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna e residenziale a disabili fisici, psichici e sensoriali presso il Centro socio-riabilitativo ed educativo “ Opera monsignor Bonilli “ in Trevi, per il periodo 01/01/2012-31/12/2014 ”	N. 516 del 29/12/2011
--	--------------------------

Il 29/12/2011 in Foligno, nella sede legale della USL N° 3

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il documento istruttorio redatto dal Assistenza Distrettuale - Distretto 3;

RITENUTO di farne proprio il contenuto, che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

- 1) rinnovare tra l' Azienda USL n° 3 di Foligno e l'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia, con sede in Spoleto via Filitteria n° 25 “, apposita convenzione, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale volte ad utenti adulti con grave disabilità, presso il Centro Socio-riabilitativo ed educativo diurno e residenziale per disabili adulti denominato “ Opera Monsignor Bonilli “ sito in Trevi, voc. Lacrime, per un numero massimo complessivo di 20 posti letto;
- 2) stabilire che la convenzione produce in suoi effetti dal 01/01/2012 al 31/12/2014, come riportato nello schema allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, a patto che il Centro ottenga da parte della Regione l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività di cui alla presente convenzione entro il primo semestre 2012;
- 3) dare atto che il costo complessivo presunto, pari ad € 1.322.652,80, derivante dal presente atto è così ripartito:
 - anno 2012 costo annuo presunto pari ad € 441.688,80, da imputare al conto CO.GE 3100800100 “Convenzione Assistenza riabilitativa residenziale per disabili ”, da prevedere nel bilancio preventivo economico anno 2012;
 - costo annuo presunto, pari ad € 440.482,00 da imputare al conto CO.GE 3100800100 “Convenzione Assistenza riabilitativa residenziale per disabili ”, da prevedere nei bilanci preventivi economici anni 2013-2014;
- 4) dare atto stabilire che a far data dal completamento della procedura di autorizzazione l'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 di Foligno contribuirà per le prestazioni a carattere residenziale rese dal Centro Socio-Riabilitativo ed Educativo residenziale “ Opera monsignor Bonilli “ di Trevi con una quota massima pari ad € 60,34 (sessanta/34) che rappresenta il 70% della tariffa omnicomprensiva pro die (€ 86,20) a carico del Fondo Sanitario e per le prestazioni a carattere di semiresidenzialità con una quota massima pari ad € 53,90 (70% di € 77,00) a carico del Fondo Sanitario, così come previsto nella D.G.R. n° 1708/2009 ;
- 5) stabilire che, operando la struttura in regime di autorizzazione provvisoria, l'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 di Foligno contribuisce per le prestazioni a carattere residenziale rese dal Centro Socio-Riabilitativo ed Educativo residenziale “ Opera monsignor Bonilli “ con una quota massima pro capite giornaliera omnicomprensiva concordata a carico del Fondo Sanitario pari a €



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 3

Pag. 3 di 10

42,30 (70% di € 60,43) che consente rapporti economici favorevoli all'Azienda USL n° 3 di Foligno ;

6) richiedere al momento della stipula della convenzione, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della Legge n° 2/09, a cura del Distretto Sanitario n° 3 di Foligno, il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC relativo al Centro Socio-Riabilitativo ed Educativo residenziale “ Opera monsignor Bonilli “ di Trevi;

7) adeguare i rapporti con il Centro Socio-Riabilitativo ed Educativo residenziale “ Opera monsignor Bonilli “ di Trevi alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n° 136/10 e successive modifiche, così come riportato nell'allegato contratto;

8) incaricare il Dirigente del Dipartimento di prevenzione di vigilare sullo stato di avanzamento dei progetti di adeguamento in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 10405 del 17/11/06 ;

9) dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

10) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Direttore del Distretto Sanitario n° 3 attesta la regolarità del presente atto e ne certifica la conformità alle vigenti disposizioni di legge

Il Direttore del Distretto Sanitario n° 3
(Dr.ssa Paola Menichelli)

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Sandro Fratini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Sandro Fratini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(f.f. Dott. Roberto Americioni)



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Assistenza Distrettuale - Distretto 3

ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 516 DEL 29/12/2011

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 502/92 avente ad oggetto “ Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della Legge 23 ottobre 1992 n° 241 “

Legge regionale n° 3/98 avente ad oggetto “ Ordinamento del Sistema Sanitario Regionale: art.25 Accreditemento “.

Regolamento regionale n° 2/00 avente ad oggetto “ Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie”

D.P.C.M. 14 febbraio 2001 avente ad oggetto “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”

Regolamento regionale n° 3/02 avente ad oggetto “ Disciplina in materia di accreditemento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie”

D.G.R. n° 21/05 avente ad oggetto “ Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/02/01 “

D.G.R. n. 1708/2009 avente ad oggetto “ Legge regionale 4 giugno 2008, n° 9: Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni “

Regolamento regionale 20/05/2009 n° 4 avente ad oggetto “ Disciplina di attuazione della Legge Regionale 04/06/2009 n° 9 (Istituzione del Fondo Regionale per la non Autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni) e successive modifiche del 28/12/2009 ”



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3

Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 10405/06 con la quale si autorizza l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in vocabolo Lacrime, Trevi (PG), **all'esercizio provvisorio** dell'attività di un centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale e diurno denominato “ Opera monsignor Bonilli “ ed ubicato in vocabolo Lacrime, Trevi (PG), per complessivi n. 38 ospiti dei quali 32 in regime residenziale e 6 in regime diurno

D.G.R. n° 134/11 avente per oggetto “ Accreditamento istituzionale: riconoscimento dello status di struttura provvisoriamente accreditata nelle more dell'espletamento della gara di cui alla D.G.R. 1551/10 “.

Motivazione

Ai sensi dell'art. 8 - bis del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni - le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali non che di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali;

Lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie a carico delle SSN presuppone, ai sensi del D. Lgs. n° 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento Regionale n°2/2000, un percorso articolato in tre fasi,: autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali;

L'autorizzazione all'esercizio di attività socio sanitarie presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal D.P.R. 14/01/97 e dalla D.G.R. n° 21 / 05 (Approvazione Atto di Indirizzo Regionale in materia di prestazioni socio sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/02/01);

Lo svolgimento di attività socio sanitarie a carico delle SSN avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le Aziende USL possono stipulare con soggetti accreditati, laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda;



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3

La Regione dell'Umbria ha emanato il regolamento regionale n 3°/ 2002 “ Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie” per dare seguito a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dall'art. 25 della L.R. N° 3/98 e s.m.i. e con la D.G.R. N° 1991/04 ha provveduto ad approvare la check list generale ed il disciplinare per l'accreditamento istituzionale;

Fino al completamento della procedura dell'accreditamento istituzionale, restano ferme le disposizioni contenute nel D.G.R. n° 6475 del 30/11/98 e nella D.G.R. n° 263 del 01/03/00 che hanno introdotto una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra il SSR e strutture private;

Con la D.G.R n° 602 del 30/03/05 la Regione dell' Umbria ha ricompreso tra le strutture socio-sanitarie i Centri Socio Riabilitativi ex art. 8 della legge 104 del 05/02/92 ed in particolare il Centro Socio Riabilitativo residenziale e semiresidenziale;

Le Aziende USL regionali possono instaurare rapporti convenzionali nel rispetto del 6° comma della premessa con questa tipologia di strutture che, a seguito dei controlli effettuati dalle Aziende USL competenti per territorio, sono risultate in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 14/01/97 ed hanno quindi ottenuto l'autorizzazione da parte del competente servizio della Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali;

I Centri Socio Riabilitativi residenziali e semiresidenziali, secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, art. 8, e dalla D.G.R. 21/2005, si configurano come strutture che assicurano interventi integrati assistenziali, educativi/rieducativi, abilitativi/riabilitativi, che operano per lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità residue, la promozione di tutti i livelli di autonomia possibili e di ogni possibile integrazione sociale delle persone con grave disabilità psico-fisica;

Tali strutture hanno pertanto lo scopo di svolgere una funzione socio-riabilitativa sul singolo individuo e sul gruppo, mirata a sviluppare le capacità fisiche e psichiche potenziali in base ad un progetto personalizzato elaborato dalle Unità di Valutazione Multidimensionale (UMV) disabili dei Distretti Sanitari;



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3

La DGR n. 1708 del 30 /11/2009, riferita alla istituzione del Fondo sulla non autosufficienza, con l'approvazione del Nomenclatore Tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti, definisce i Centri Socio Riabilitativi Residenziali all'interno dell'area dell'assistenza e ospitalità di tipo residenziale con prestazioni/interventi la cui fonte di finanziamento è del 70% a carico del SSR e del 30% a carico del Sociale e prevede una tariffa pro capite pro die pari a €. 86,20;

La programmazione dei servizi, sulla scorta di quanto previsto nel Piano Attuativo Triennale del P.R.I.N.A. anni 2010 – 2012 e del Piano Operativo del P.R.I.N.A. anni 2010 – 2012 elaborato dal Distretto Sanitario n° 3 e dalla Zona Sociale n° 8, ha rilevato la necessità di garantire prestazioni riabilitative a disabili gravi in età adulta, erogate sulla base di progetti personalizzati (PAI) elaborati sulla scorta di valutazioni multidimensionali.

La valutazione multidimensionale, la successiva elaborazione e valutazione periodica del PAI sono funzioni espletate dalle Unità di Valutazione Multidimensionale (UMV) del Distretto Sanitario di concerto con il Centro di Salute competente per territorio; ne consegue l'opportunità di individuare, dove possibile, strutture/servizi socio-riabilitativi ed educativi nel territorio di riferimento.

La Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n. 10405/06 ha autorizzato l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in Spoleto, via Filitteria n° 25, all'esercizio provvisorio dell'attività di un centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale e diurno denominato “ Opera monsignor Bonilli “ubicato in vocabolo Lacrime, Trevi (PG), per complessivi n. 38 ospiti dei quali 32 in regime residenziale e 6 in regime diurno.

Con nota del 07/12/2011 la legale rappresentante dell'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia, con sede in Spoleto via Filitteria n° 25, Suor Agnese Grasso, ha chiesto il rinnovo della convenzione per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna e residenziale a disabili fisici, psichici e sensoriali con il Centro Socio-riabilitativo ed educativo “ Opera Monsignor Bonilli “ in Trevi, voc. Lacrime, visto la scadenza della convenzione in essere (Decisione Amministrativa n° 882 del 31/12/2008) a decorrere dal prossimo 01/01/2012.



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3

La legale rappresentante dell'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia, con sede in Spoleto via Filitteria n° 25, Suor Agnese Grasso, ha inoltre comunicato con nota del 23 dicembre di aver completato i lavori di adeguamento per un numero di 20 posti letto e di avere contattato il Dipartimento di Prevenzione per i successivi atti necessari per il riconoscimento dell'autorizzazione da parte della Regione.

Ad oggi l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia di Trevi è autorizzato **all'esercizio provvisorio** dell'attività nel centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale e diurno “ Opera monsignor Bonilli “ di Trevi.

Preso atto della necessità di rinnovare la convenzione in essere per garantire la continuità dei programmi assistenziali nei confronti delle persone che, in esito alla valutazione della competente UMV, sono considerate idonee ad essere ospitate nella struttura suddetta

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che con **D.G.R. n° 134/11** viene riconosciuto, a far data dal 01 gennaio 2011, lo status di ***struttura provvisoriamente accreditata***, nelle more dell'espletamento della gara di cui alla D.G.R. 1551/10,

SI PROPONE

1) rinnovare tra l' Azienda USL n° 3 di Foligno e l'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia, con sede in Spoleto via Filitteria n° 25 “, apposita convenzione, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale volte ad utenti adulti con grave disabilità, presso il Centro Socio-riabilitativo ed educativo diurno e residenziale per disabili adulti denominato “ Opera Monsignor Bonilli “ sito in Trevi, voc. Lacrime, per un numero massimo complessivo di 20 posti letto;



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3

2) stabilire che la convenzione produce in suoi effetti dal 01/01/2012 al 31/12/2014, come riportato nello schema allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, a patto che il Centro ottenga da parte della Regione l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività di cui alla presente convenzione entro il primo semestre 2012;

3) dare atto che il costo complessivo presunto, pari ad € 1.322.652,80, derivante dal presente atto è così ripartito:

- anno 2012 costo annuo presunto pari ad € 441.688,80, da imputare al conto CO.GE 3100800100 “Convenzione Assistenza riabilitativa residenziale per disabili”, da prevedere nel bilancio preventivo economico anno 2012;

- costo annuo presunto, pari ad € 440.482,00 da imputare al conto CO.GE 3100800100 “Convenzione Assistenza riabilitativa residenziale per disabili”, da prevedere nei bilanci preventivi economici anni 2013-2014;

4) dare atto stabilire che a far data dal completamento della procedura di autorizzazione l'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 di Foligno contribuirà per le prestazioni a carattere residenziale rese dal Centro Socio-Riabilitativo ed Educativo residenziale “Opera monsignor Bonilli” di Trevi con una quota massima pari ad € 60,34 (sessanta/34) che rappresenta il 70% della tariffa omnicomprensiva pro die (€ 86,20) a carico del Fondo Sanitario e per le prestazioni a carattere di semiresidenzialità con una quota massima pari ad € 53,90 (70% di € 77,00) a carico del Fondo Sanitario, così come previsto nella D.G.R. n° 1708/2009 ;

5) stabilire che, operando la struttura in regime di autorizzazione provvisoria, l'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 di Foligno contribuisce per le prestazioni a carattere residenziale rese dal Centro Socio-Riabilitativo ed Educativo residenziale “Opera monsignor Bonilli” con una quota massima pro capite giornaliera omnicomprensiva concordata a carico del Fondo Sanitario pari a € 42,30 (70% di € 60,43) che consente rapporti economici favorevoli all'Azienda USL n° 3 di Foligno ;



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3

- 6) richiedere al momento della stipula della convenzione, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della Legge n° 2/09, a cura del Distretto Sanitario n° 3 di Foligno, il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC relativo al Centro Socio-Riabilitativo ed Educativo residenziale “ Opera monsignor Bonilli “ di Trevi;
- 7) adeguare i rapporti con il Centro Socio-Riabilitativo ed Educativo residenziale “ Opera monsignor Bonilli “ di Trevi alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n° 136/10 e successive modifiche, così come riportato nell'allegato contratto;
- 8) incaricare il Dirigente del Dipartimento di prevenzione di vigilare sullo stato di avanzamento dei progetti di adeguamento in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 10405 del 17/11/06 ;
- 9) dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;
- 10) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Sergio Garofoli

Il Direttore Distretto Sanitario n° 3
Dr.ssa Paola Menichelli

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AZIENDE USL DELLA REGIONE DELL'UMBRIA E L'ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA, CON SEDE LEGALE IN SPOLETO, VIA FILITTERIA N° 25, PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DIURNA E RESIDENZIALE A DISABILI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO ED EDUCATIVO DIURNO E RESIDENZIALE DENOMINATO “OPERA MONSIGNOR BONILLI “ IN TREVÌ, VOC. LACRIME

L'Azienda USL n.3 dell'Umbria, rappresentata dal Dott. Sandro Fratini nella qualità di Direttore Generale f.f., con sede legale in Foligno, Piazza Giacomini n° 40, Codice fiscale e partita IVA 02102110547

e

l'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia, con sede in Spoleto via Filitteria n° 25, rappresentata dal legale rappresentante Suor Agnese Grasso

premesso che:

Ai sensi dell'art. 8 - bis del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali non che di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali;

Lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie a carico delle SSN presuppone, ai sensi del D. Lgs. n° 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento Regionale n°2/2000, un percorso articolato in tre fasi,: autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali;

L'autorizzazione all'esercizio di attività socio sanitarie presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal D.P.R. 14/01/97 e dalla D.G.R. n° 21 / 05

(Approvazione Atto di Indirizzo Regionale in materia di prestazioni socio sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/02/01);

Lo svolgimento di attività socio sanitarie a carico delle SSN avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le Aziende USL possono stipulare con soggetti accreditati, laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda;

Il Patto per la salute triennio 2010 – 2012, sottoscritto in data 03/12/2009, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e successivamente la legge finanziaria per il 2010 (Legge n° 191 del 23/12/2009 art.2 comma 100) hanno prorogato al 01/01/2011 il termine precedentemente fissato al 01/01/2010 dalla Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), in cui cesseranno gli accreditamenti provvisori per le strutture private;

La Regione dell'Umbria ha emanato il regolamento regionale n 3°/ 2002 “ Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie” per dare seguito a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dall'art. 25 della L.R. N° 3/98 e s.m.i. e con la D.G.R. N° 1991/04 ha provveduto ad approvare la check list generale ed il disciplinare per l'accreditamento istituzionale;

Fino al completamento della procedura dell'accreditamento istituzionale, restano ferme le disposizioni contenute nel D.G.R. n° 6475 del 30/11/98 e nella D.G.R. n° 263 del 01/03/00 che hanno introdotto una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra il SSR e strutture private;

Con la D.G.R. n° 602 del 30/03/05 la Regione dell'Umbria ha ricompreso tra le strutture socio-sanitarie i Centri Socio Riabilitativi ex art. 8 della legge 104 del 05/02/92 ed in particolare il Centro Socio Riabilitativo diurno e residenziale;

Le Aziende USL regionali possono instaurare rapporti convenzionali nel rispetto del 6° comma della premessa con questa tipologia di strutture che, a seguito dei controlli effettuati dalle Aziende USL competenti per territorio, sono risultate in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 14/01/97 ed hanno quindi ottenuto l'autorizzazione da parte del competente servizio della Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali;

I Centri Socio Riabilitativi diurni e residenziali, secondo quanto previsto dalla legge 104 del 05/02/92, ex art. 8, e dalla D.G.R. n° 21/05, si configurano come strutture che assicurano interventi integrati assistenziali, educativi/rieducativi, abilitativi/riabilitativi, che operano per lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità residue, la promozione di tutti i livelli di autonomia possibile e di ogni possibile integrazione sociale delle persone con grave disabilità psico-fisica;

Tali strutture hanno pertanto lo scopo di svolgere una funzione socio-riabilitativa sul singolo individuo e sul gruppo, mirata a sviluppare le capacità fisiche e psichiche potenziali in base ad un progetto personalizzato elaborato dalle Unità di Valutazione Multidimensionale (UMV) disabili dei Distretti Sanitari;

La DGR n. 1708 del 30 /11/2009, riferita alla istituzione del Fondo sulla non autosufficienza, con l'approvazione del Nomenclatore Tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti, definisce i Centri Socio-Riabilitativi all'interno dell'area dell'assistenza e ospitalità di tipo residenziale a ciclo diurno e residenziale con prestazioni/interventi la cui fonte di finanziamento è del 70% a carico del Fondo Sanitario Regionale e del 30% a carico del Fondo Sociale Regionale e prevede una tariffa pro capite pro die pari ad €. 86,20 per il residenziale ed una tariffa pro capite pro die pari ad €. 77,00 per il diurno;

Con Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 10405 del 17/11/2006, l'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia, con sede in Spoleto via Filitteria n° 25, è stato autorizzato all'esercizio provvisorio dell'attività di un centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale e diurno denominato “ Opera monsignor Bonilli “ ed ubicato in vocabolo Lacrime, Trevi (PG), per complessivi n. 38 ospiti dei quali 32 in regime residenziale e 6 in regime diurno;

Preso atto della nota dell'Istituto con la quale dichiarano il completamento dei lavori di adeguamento all'interno del Centro per un numero di 20 posti letto ai fini del riconoscimento dell'autorizzazione da parte della Regione e che “ l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia “ è tuttora autorizzato **all'esercizio provvisorio** dell'attività nel centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale e diurno “ Opera monsignor Bonilli “ di Trevi ;

Valutata la necessità di reiterare il rapporto convenzionale in essere per garantire la continuità dei programmi assistenziali nei confronti dei soggetti già inseriti nel centro in base alla valutazione della competente UMOV;

Tutto quanto sopra premesso si conviene

la seguente disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL n.3 di Foligno e l'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia, con sede in Spoleto via Filitteria n° 25 “, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale volte a persone adulte con grave disabilità, presso il Centro Socio-riabilitativo ed educativo diurno e residenziale per disabili adulti denominato “ Opera Monsignor Bonilli “ sito in Trevi, voc. Lacrime, per un numero massimo complessivo di 20 posti letto, con validità dal 01/01/2012 al 31/12/2014, a patto che il Centro ottenga da parte della Regione l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività di cui alla presente convenzione entro il primo semestre 2012.

Art. 1 – Oggetto.

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Individuazione dei soggetti destinatari.

Il Centro Socio-riabilitativo ed educativo diurno e residenziale per disabili adulti denominato “ Opera Monsignor Bonilli “ sito in Trevi, svolge un servizio di accoglienza diurna e residenziale a carattere socio riabilitativo ed educativo con percorsi socio riabilitativi di breve, medio e lungo periodo, per persone con disabilità grave, adulte, di entrambi i sessi, in età post scolare, per le quali non vengano ritenuti praticabili percorsi alternativi di inserimento sociale, formativo e produttivo.

Art. 3 – Tariffe.

A far data dal completamento della procedura di autorizzazione la tariffa pro capite giornaliera omnicomprensiva viene stabilita in € 60,34 (sessanta/34) che rappresenta il 70% della tariffa omnicomprensiva pro die (€ 86,20) a carico del Fondo Sanitario per le prestazioni a carattere

residenziale ed in € 53,90 (70% di € 77,00) a carico del Fondo Sanitario per le prestazioni a carattere di semiresidenzialità, così come previsto nella D.G.R. n° 1708/2009.

Fino al completamento della procedura di la tariffa pro capite giornaliera ominicomprendiva viene stabilita in € 42,30 (70% di € 60,43) che rappresenta il 70% della tariffa omnicomprensiva pro die (€ 86,20) a carico del Fondo Sanitario per le prestazioni a carattere residenziale, che consente rapporti economici favorevoli all'Azienda USL n° 3 di Foligno.

L'erogazione della quota capitaria avverrà solo a fronte delle presenze effettive dell'ospite.

Le parti concordano di determinare l'entità delle tariffe, avendo come tetto massimo quanto sopra indicato; qualora vengano inseriti nel Centro utenti con progetti riabilitativi che prevedono una frequenza part-time, la tariffa verrà rimodulata sulla scorta della tipologia di intervento e delle ore di frequenza al Centro.

Per ogni giorno di assenza dell'utente dal CSR "Opera Monsignor Bonilli" conseguente a ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta a carico dell'Azienda USL verrà ridotto del 30%.

Fino al completamento della procedura di la tariffa pro capite giornaliera ominicomprendiva viene stabilita in € 42,30 (70% di € 60,43) che rappresenta il 70% della tariffa omnicomprensiva pro die (€ 86,20) a carico del Fondo Sanitario per le prestazioni a carattere residenziale, che consente rapporti economici favorevoli all'Azienda USL n° 3 di Foligno.

Art. 4 – Accesso al Centro

L'accoglimento della richiesta di ingresso nel Centro viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UMV della Azienda USL n.3 in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

Il riconoscimento dell'integrazione sanitaria di cui all'articolo precedente verrà formalizzata dal Direttore del Distretto Sanitario competente per territorio ed avrà effetto dal giorno di inserimento nel Centro per i soggetti in possesso della valutazione della UMV.

La struttura si impegna a dare alla Direzione Distrettuale di riferimento comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

Art. 5 – Dimissioni dal Centro

La conclusione del progetto socio-riabilitativo viene concordata e programmata con i servizi socio-sanitari territorialmente competenti. Nella fase di dimissione verranno definiti tempi e modalità dell'attuazione della stessa garantendo le condizioni e le premesse per la realizzazione del nuovo progetto che deve essere in continuità con il lavoro svolto e prevedere i necessari supporti ed accompagnamenti.

Sarà cura dei servizi socio-sanitari che hanno seguito l'inserimento redigere apposita relazione alla UMVDa distrettuale sugli obiettivi e sulla evoluzione/cambiamento del progetto.

Art. 6 - Liquidazione Competenze

La liquidazione delle competenze seguirà le procedure amministrative contabili stabilite nel Manuale di cui alla Decisione Amministrativa del Direttore Generale n° 457 del 31/07/09.

Per la stipula del presente accordo sarà acquisito d'ufficio dalla Azienda USL n° 3, Distretto Sanitario n° 3 di Foligno, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della Legge n° 2/09, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al CSR "Opera Monsignor Bonilli".

I pagamenti interverranno a 90 gg dalla protocollazione, da parte dei competenti uffici della ASL, di regolari documenti contabili mensili, completi del relativo DURC.

Questi verranno emessi dopo la verifica ed accettazione formale o tacita da parte della Azienda USL del riepilogo delle prestazioni che la Struttura dovrà trasmettere, su apposito modello, entro il giorno sette del mese successivo a quello di riferimento.

Eventuali conguagli attivi o passivi dovranno essere regolati con l'emissione di documenti contabili entro 90 giorni dagli eventi di riferimento.

Art. 7 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia, con sede in Spoleto via Filitteria n° 25 si assume, per l'attività del Centro "Opera Monsignor Bonilli", tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/08/10 n° 136 e successive modifiche.

Il legale rappresentante dell'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia indicherà al momento della stipula della convenzione i conti correnti dedicati ed i nominativi dei soggetti che potranno operare su tali conti.

Il legale rappresentante dell'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia si obbliga a comunicare all'Azienda USL n° 3, Distretto Sanitario n° 3, ogni modifica relativa ai dati sopra richiamati.

Art. 8 – Obblighi di prestazione ed omnicomprensività della tariffa

A fronte dell'erogazione delle tariffe nei termini sopra specificati il CSR "Opera Monsignor Bonilli" è tenuto ad erogare tutte le prestazioni relative ad assistenza diretta alla persona, assistenza tutelare, servizio alberghiero, trasporto, assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività riabilitativa, flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti, attività educative, occupazionali, ricreative e culturali riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella.

Art. 9 – Requisiti di qualità

L'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia, con sede in Spoleto via Filitteria n° 25 si impegna a garantire nell'esercizio dell'attività del Centro "Opera Monsignor Bonilli" il rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dalla D.G.R. 21/05 e dalla D.G.R. 1708/09.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo sarà adeguato contestualmente ai provvedimenti che verranno emessi sia a livello nazionale che regionale.

Il Centro "Opera Monsignor Bonilli" si impegna:

- 1) ad esporre il regolamento interno del Centro;
- 2) a rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti e le tariffe praticate.

Art. 10 - Specialità e servizi

Il CSR “Opera Monsignor Bonilli” autorizzato dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali con Determinazione Dirigenziale n. 10405 del 17/11/2006 ha una capacità di accoglienza pari ad un massimo di n. 38 ospiti dei quali 32 in regime residenziale e 6 in regime diurno.

Art. 11 – Personale

Il CSR “Opera Monsignor Bonilli” si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario, in base ai criteri indicati dalla D.G.R. n° 53 del 04/02/2004, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici, con competenze professionali ed esperienza maturata nei servizi per la durata di almeno un anno. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato

L’elenco del personale che opera nella struttura per l’erogazione delle prestazioni oggetto dell’accordo, risulta da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario n. 3, al momento della stipula della convenzione. Nell’elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l’orario settimanale svolto nella struttura, il curriculum formativo e lavorativo.

Tale elenco degli operatori unitamente al livello contrattuale ad essi riconosciuto deve essere successivamente prodotto ed inviato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, alla Direzione del Distretto Sanitario n° 3.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, il CSR “Opera Monsignor Bonilli” si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario n° 3, allegando la documentazione richiesta relativa alla qualificazione professionale ed il livello contrattuale riconosciuto.

Il CSR “Opera Monsignor Bonilli” s'impegna ad applicare integralmente al personale sanitario e non sanitario i contratti collettivi di lavoro vigenti con le singole categorie di personale che operano nel Centro.

Art. 12 - Sicurezza sul luogo di lavoro

Il CSR “Opera Monsignor Bonilli” è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- 1) all'osservanza dell'art. 26 del D.Lgs n° 81/08;
- 2) a comunicare formalmente all'Azienda USL n° 3, Distretto Sanitario n° 3, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione.

Art. 13 – Documentazione

Il CSR “Opera Monsignor Bonilli” si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda/cartella socio-riabilitativa individuale;
- scheda/cartella sanitaria ove necessaria;
- scheda di report e/o mensile sull'attività svolta;
- registro presenze ospiti;
- registro delle presenze del personale con indicazioni delle mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Foligno;

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 14 – Controlli

L'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3, tramite la Direzione di Distretto, attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione (vigilare sull'andamento della struttura, controllare l'adempimento degli obblighi previsti, verificare che le attività svolte rispondano

agli obiettivi stabiliti nei Piani di Assistenza Individuale, la corrispondenza tra il personale comunicato e quello effettivamente operante ecc...).

L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura massima del 25% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento delle carenze stesse.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui alla presente convenzione, l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora il CSR "Opera Monsignor Bonilli" affidataria del Servizio non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'Azienda USL n. 3 dell'Umbria adotterà i provvedimenti di competenza.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli della presente convenzione, l'Azienda Unità Sanitaria Locale n°3 si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

Il CSR "Opera Monsignor Bonilli" si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire, al personale addetto al controllo dell'Azienda USL n° 3 di Foligno, l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Il CSR "Opera Monsignor Bonilli" ha l'obbligo di tenere l'archivio degli ospiti contenente i dati anagrafici e le informazioni sullo stato di salute e sui bisogni assistenziali, presenza ed aggiornamento del piano assistenziale, nonché sulle risorse utilizzate per l'assistenza a ciascuna tipologia di utenti al fine di consentirne una classificazione, secondo le indicazioni provenienti dalla Regione dell'Umbria (Sistema RUG) e dalla Azienda USL n. 3 di Foligno.

Art. 15 - Continuità delle prestazioni

Il CSR "Opera Monsignor Bonilli" si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 7 per l'intero periodo di validità della convenzione.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dalla Azienda USL n. 3 di Foligno.

Art. 16 - Debiti informativi

Il CSR “Opera Monsignor Bonilli” si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi previsti dalla Azienda USL n. 3 di Foligno, dalla Regione dell’Umbria e dal Ministero della Salute.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce motivo di risoluzione della presente convenzione.

Art. 17 - Protezione dei dati personali

Il CSR “Opera Monsignor Bonilli” si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, “ Codice in materia di protezione dei dati personali “.

Il CSR “Opera Monsignor Bonilli” è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti.

Le operazioni di trattamento dei dati ed informazioni suddette dovranno essere effettuate esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate ai servizi e alle attività oggetto della presente convenzione e non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi.

E' obbligatorio, inoltre, adottare idonee misure affinché nessuno possa prendere visione o impossessarsene, con particolare riguardo ai dati degli assistiti che consistono in dati sensibili e sanitari.

Il CSR “Opera Monsignor Bonilli”, in qualità di affidataria è designata quale “ Responsabile esterno del trattamento dei dati “ con conseguente assunzione dell’obbligo di ad ottemperare a quanto previsto dalla suddetta normativa, nonché ad adottare e/o integrare le specifiche istruzioni fornite dall’Azienda USL n° 3 di Foligno, titolare dei dati oggetto del trattamento stesso.

Alla scadenza della convenzione o, comunque al termine del rapporto di collaborazione, il CSR “Opera Monsignor Bonilli” dovrà riconsegnare all’Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 di Foligno tutti i dati di cui è in possesso, comunque conservati, e continuare a rispettare l'obbligo di riservatezza.

Tenendo conto delle responsabilità civili e penali connesse alla violazione della richiamata normativa sul trattamento dei dati personali, inoltre, è opportuno che all'interno della struttura sia adottata ogni opportuna misura fisica, logico-informatica e organizzativa prescritta.

Art. 18 - Copertura assicurativa

Il CSR “Opera Monsignor Bonilli” è tenuta a stipulare, per l'intero periodo di validità della convenzione, apposita copertura assicurativa di legge a favore degli utenti ivi inseriti, quale una polizza che copra eventuali danni arrecati dal proprio personale agli ospiti, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura.

Di tali atti il Centro è tenuto a dare formale comunicazione all'Azienda USL n° 3 di Foligno, nella figura del Direttore del Distretto Sanitario di appartenenza dell'ospite.

Art. 19 – Durata dell'Accordo

La disciplina di cui al presente accordo ha validità a far data dal 01/01/12 e fino al 31/12/2014, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento provvisorio oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 20 – Disposizioni finali

Ai fini della registrazione fiscale, il CSR “Opera Monsignor Bonilli” dichiara di essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto ed esonerata dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

Il CSR “Opera Monsignor Bonilli” riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51 /1995, ivi compresi quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede.

In merito alla fornitura diretta di farmaci a carico del SSN inclusi nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero, presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le normative vigenti, soluzioni, antisettici e disinfettanti, miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalla DGR n° 1730 del 24/09/2003 e farmaci prescritti dai sanitari dei Centri di Salute Mentale si rinnova il protocollo d'intesa precedentemente sottoscritto tra la ASL 3 e il CSR “Opera Monsignor Bonilli”.

Art. 21 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia.

La presente scrittura in tre originali consta di n° 13 fogli scritti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per L'Azienda USL n. 3 di Foligno _____

Per il CSR “Opera Monsignor Bonilli” _____

Il CSR “Opera Monsignor Bonilli” espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui all'art. 6 – Liquidazione competenze -, all’art. 7 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari -, all’art. 14 – Controlli -, all’art. 17 - Protezione dei dati personali -, ai sensi dell’art. 1342 c.c..

Per il CSR “Opera Monsignor Bonilli”
